

Legge federale su l'acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera (Legge sulla cittadinanza, LCit)¹

del 29 settembre 1952 (Stato 1° gennaio 2013)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 43 capoverso 1, 44 e 68 della Costituzione federale² (Cost.);³
visto il messaggio del Consiglio federale del 9 agosto 1951⁴,

decreta:

I. Acquisto e perdita per legge

A. Acquisto per legge

Art. 1⁵

Per filiazione

¹ È cittadino svizzero dalla nascita:

- a.⁶ il figlio di genitori uniti in matrimonio, dei quali uno almeno è cittadino svizzero;
- b. il figlio di una cittadina svizzera non coniugata con il padre.

² Con la costituzione del rapporto di filiazione nei confronti del padre, il minorenni straniero figlio di padre svizzero non coniugato con la madre acquista la cittadinanza svizzera come se l'acquisto della cittadinanza fosse avvenuto con la nascita.⁷

³ I figli di un minorenne che acquista la cittadinanza svizzera giusta il capoverso 2 acquistano parimente la cittadinanza svizzera.

RU **1952** 1119

- ¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 1984, in vigore dal 1° lug. 1985 (RU **1985** 420; FF **1984** II 153).
- ² [CS **1** 3; RU **1984** 290]. Queste disp. corrispondono ora agli art. 37 e 38 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS **101**).
- ³ Nuovo testo giusta il n. IV 1 della LF del 24 mar. 2000 concernente l'istituzione e l'adeguamento di basi legali per il trattamento di dati personali, in vigore dal 1° set. 2000 (RU **2000** 1891; FF **1999** 7979).
- ⁴ FF **1951** 893
- ⁵ Nuovo testo giusta il n. II 2 della LF del 25 giu. 1976 (Filiazione), in vigore dal 1° gen. 1978 (RU **1977** 237; FF **1974** II 1).
- ⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (Acquisto della cittadinanza delle persone di origine svizzera e tasse), in vigore dal 1° gen. 2006 (RU **2005** 5233; FF **2002** 1736).
- ⁷ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (Acquisto della cittadinanza delle persone di origine svizzera e tasse), in vigore dal 1° gen. 2006 (RU **2005** 5233; FF **2002** 1736).

Art. 2 e 3⁸**Art. 4⁹**

Cittadinanza
cantonale
e attinenza
comunale

¹ Il figlio acquista, con la cittadinanza svizzera, la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale del genitore svizzero.

² Se ambedue i genitori sono svizzeri, il figlio acquista la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale del genitore di cui porta il cognome.¹⁰

³ e ⁴ ...¹¹

Art 5¹²**Art. 6**

Trovatello

¹ Il figlio di ignoti trovato in Svizzera acquista la cittadinanza del Cantone in cui è stato esposto e con ciò la cittadinanza svizzera.

² Il Cantone determina l'attinenza comunale del trovatello.

³ Allorché la filiazione è accertata, il trovatello perde la cittadinanza e l'attinenza acquistate in tal modo se è ancora minorenne e non diventa apolide.

Art 7¹³

Adozione

Un minorenne straniero adottato da uno svizzero acquista la cittadinanza cantonale e comunale dell'adottante e, per questo fatto, la cittadinanza svizzera.

⁸ Abrogati dal n. I della L del 23 mar. 1990, con effetto dal 1° gen. 1992 (RU **1991** 1034; FF **1987** III 245).

⁹ Nuovo testo giusta il n. I della L del 23 mar. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU **1991** 1034; FF **1987** III 245).

¹⁰ Nuovo testo giusta il n. II 1 della LF del 30 set. 2011 (Cognome e cittadinanza), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 2569; FF **2009** 6577 6585).

¹¹ Abrogati dal n. II 1 della LF del 30 set. 2011 (Cognome e cittadinanza), con effetto dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 2569; FF **2009** 6577 6585).

¹² Abrogato dal n. I della LF del 14 dic. 1984, con effetto dal 1° lug. 1985 (RU **1985** 420; FF **1984** II 153).

¹³ Nuovo testo giusta il n. II 2 della LF del 30 giu. 1972 (Adozione e art. 321), in vigore dal 1° apr. 1973 (RU **1972** 2653; FF **1971** II 85).

B. Perdita per legge

Art. 8¹⁴

Per annullamento del rapporto di filiazione

Se è annullato il rapporto di filiazione con il genitore che gli ha trasmesso la cittadinanza svizzera, il figlio la perde, salvo che con la perdita diventi apolide.

Art. 8a¹⁵

Per adozione

¹ Il minorenni svizzero, adottato da uno straniero, perde la cittadinanza svizzera in seguito all'adozione, allorché acquista per questo fatto la cittadinanza dell'adottante o già la possiede.

^{1bis} Non vi è perdita della cittadinanza svizzera allorché, in seguito all'adozione, viene a crearsi o permane anche un rapporto di filiazione con un genitore svizzero.¹⁶

² Se l'adozione è revocata, la perdita della cittadinanza svizzera è considerata non intervenuta.

Art. 9¹⁷

Art. 10

Per nascita all'estero

¹ Il figlio nato all'estero da genitori dei quali uno almeno è svizzero perde la cittadinanza svizzera a ventidue anni compiuti se possiede ancora un'altra cittadinanza, a meno che, fino a questa età, non sia stato notificato a un'autorità svizzera in patria o all'estero, non si sia annunciato egli stesso o non abbia dichiarato per iscritto di voler conservare la cittadinanza svizzera.¹⁸

² I suoi figli perdono con lui la cittadinanza svizzera.¹⁹

³ In particolare, è considerata come notificazione nel senso del capoverso 1 ogni comunicazione dei genitori, dei parenti o dei conoscenti intesa a far iscrivere il figlio nei registri del Comune di origine, a immatricolarlo o a fargli rilasciare i documenti di legittimazione.

¹⁴ Nuovo testo giusta il n. I della L del 23 mar. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU **1991** 1034; FF **1987** III 245).

¹⁵ Introdotto dal n. II 2 della LF del 30 giu. 1972 (Adozione e art. 321), in vigore dal 1° apr. 1973 (RU **1972** 2653; FF **1971** II 85).

¹⁶ Introdotto dal n. I della LF del 14 dic. 1984, in vigore dal 1° lug. 1985 (RU **1985** 420; FF **1984** II 153).

¹⁷ Abrogato dal n. I della L del 23 mar. 1990, con effetto dal 1° gen. 1992 (RU **1991** 1034; FF **1987** III 245).

¹⁸ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 1984, in vigore dal 1° lug. 1985 (RU **1985** 420; FF **1984** II 153).

¹⁹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 1984, in vigore dal 1° lug. 1985 (RU **1985** 420; FF **1984** II 153).

⁴ Chi, contro la sua volontà, non ha potuto annunciarsi o sottoscrivere una dichiarazione, in tempo utile, conformemente al capoverso 1 può farlo ancora validamente entro il termine di un anno a contare dal giorno in cui l'impedimento è cessato.

Art. 11

Cittadinanza
cantonale
e attinenza
comunale

Chiunque perde la cittadinanza svizzera per legge perde con ciò la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale.

II. Acquisto e perdita per decisione dell'autorità

A. Acquisto per naturalizzazione o reintegrazione

a. Naturalizzazione ordinaria

Art. 12

Decisione di
naturalizzazione

¹ Nella procedura ordinaria di naturalizzazione, la cittadinanza svizzera si acquista mediante la naturalizzazione in un Cantone e in un Comune.

² La naturalizzazione è valida soltanto se l'Ufficio federale competente (Ufficio federale))²⁰ ha concesso un'autorizzazione.²¹

Art. 13

Autorizzazione
di naturalizza-
zione

¹ L'autorizzazione è concessa dall'Ufficio federale.²²

² L'autorizzazione è concessa per un Cantone determinato.

³ La durata della sua validità è di tre anni e può essere prorogata.

⁴ L'autorizzazione può essere modificata quanto ai membri della famiglia ai quali si estende.

⁵ L'Ufficio federale può revocare l'autorizzazione prima della naturalizzazione qualora venga a conoscenza di fatti che, se fossero stati precedentemente noti, ne avrebbero motivato il rifiuto.²³

²⁰ Segreteria di Stato della migrazione (SEM)

²¹ Nuovo testo giusta il n. II 1 dell'all. alla LF del 22 mar. 2002 concernente l'adeguamento di disposizioni organizzative del diritto federale, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU **2003** 187; FF **2001** 3431).

²² Nuovo testo giusta il n. I della L del 23 mar. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU **1991** 1034; FF **1987** III 245).

²³ Nuovo testo giusta il n. I della L del 23 mar. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU **1991** 1034; FF **1987** III 245).

Art. 14²⁴

Idoneità

Prima del rilascio dell'autorizzazione si esamina se il richiedente è idoneo alla naturalizzazione, in particolare se:

- a. si è integrato nella comunità svizzera;
- b. si è familiarizzato con il modo di vita e gli usi e costumi svizzeri;
- c. si conforma all'ordine giuridico svizzero;
- d. non compromette la sicurezza interna o esterna della Svizzera.

Art. 15

Condizioni di residenza

¹ Lo straniero può chiedere l'autorizzazione soltanto se ha risieduto nella Svizzera durante dodici anni, di cui tre nel corso dei cinque anni che precedono la domanda.

² Nel calcolo dei dodici anni di residenza, il tempo che il richiedente ha trascorso in Svizzera tra dieci e vent'anni compiuti è computato due volte.²⁵

³ La domanda di autorizzazione presentata congiuntamente da due persone che vivono da almeno tre anni in unione coniugale è ricevibile anche se soltanto una soddisfa le condizioni dei capoversi 1 e 2, purché l'altra abbia risieduto in Svizzera per cinque anni, incluso quello precedente la domanda.²⁶

⁴ I termini previsti nel capoverso 3 si applicano anche al richiedente il cui coniuge è già stato naturalizzato individualmente.²⁷

⁵ Alla persona che vive da almeno tre anni in unione domestica registrata con il proprio partner svizzero basta aver risieduto in Svizzera per cinque anni, incluso quello precedente la domanda.²⁸

⁶ I capoversi 3 e 4 si applicano per analogia alle coppie di partner stranieri che vivono in unione domestica registrata.²⁹

²⁴ Nuovo testo giusta il n. I della L del 23 mar. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU **1991** 1034; FF **1987** III 245).

²⁵ Nuovo testo giusta il n. I della L del 23 mar. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU **1991** 1034; FF **1987** III 245).

²⁶ Nuovo testo giusta il n. I della L del 23 mar. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU **1991** 1034; FF **1987** III 245).

²⁷ Introdotto dal n. I della L del 23 mar. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU **1991** 1034; FF **1987** III 245).

²⁸ Introdotto dal n. 1 dell'all. alla L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2005** 5685; FF **2003** 1165).

²⁹ Introdotto dal n. 1 dell'all. alla L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2005** 5685; FF **2003** 1165).

Art. 15a³⁰Procedura
nel Cantone

¹ La procedura a livello cantonale e comunale è retta dal diritto cantonale.

² Il diritto cantonale può prevedere che una domanda di naturalizzazione sia sottoposta per decisione agli aventi diritto di voto nell'ambito di un'assemblea comunale.

Art. 15b³¹Obbligo di
motivazione

¹ Il rifiuto di una domanda di naturalizzazione deve essere motivato.

² Gli aventi diritto di voto possono respingere una domanda di naturalizzazione soltanto se una proposta di rifiuto è stata presentata e motivata.

Art. 15c³²Protezione della
sfera privata

¹ I Cantoni provvedono affinché le procedure di naturalizzazione a livello cantonale e comunale tutelino la sfera privata.

² Agli aventi diritto di voto sono comunicati i dati seguenti:

- a. cittadinanza;
- b. durata di residenza;
- c. informazioni indispensabili per stabilire se il candidato adempie le condizioni di naturalizzazione, in particolare per quanto attiene alla sua integrazione nella società svizzera.

³ Nella scelta dei dati secondo il capoverso 2, i Cantoni tengono conto della cerchia dei destinatari.

Art. 16Cittadinanza
onoraria

Il conferimento da parte di un Cantone o di un Comune della cittadinanza onoraria a uno straniero, senza l'autorizzazione federale, non ha gli effetti di una naturalizzazione.

Art. 17³³

³⁰ Introdotto dal n. I della LF del 21 dic. 2007 (Procedura nel Cantone/Ricorso dinanzi a un tribunale cantonale), in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 5911; FF **2005** 6177 6331).

³¹ Introdotto dal n. I della LF del 21 dic. 2007 (Procedura nel Cantone/Ricorso dinanzi a un tribunale cantonale), in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 5911; FF **2005** 6177 6331).

³² Introdotto dal n. I della LF del 21 dic. 2007 (Procedura nel Cantone/Ricorso dinanzi a un tribunale cantonale), in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 5911; FF **2005** 6177 6331).

³³ Abrogato dal n. I della L del 23 mar. 1990, con effetto dal 1° gen. 1992 (RU **1991** 1034; FF **1987** III 245).

b. Reintegrazione

Art. 18³⁴

Principio

¹ La reintegrazione presuppone che il richiedente:

- a. soddisfa le condizioni previste nell'articolo 21 o 23;
- b. ha vincoli con la Svizzera;
- c.³⁵ si conforma all'ordinamento giuridico svizzero; e
- d. non compromette la sicurezza interna o esterna della Svizzera.

² Se il richiedente non risiede in Svizzera si applica per analogia la condizione di cui al capoverso 1 lettera c.³⁶

Art. 19 e 20³⁷

Art. 21³⁸

Perenzione
in seguito a
nascita
all'estero

¹ Chiunque ha omissso, per motivi scusabili, di notificarsi o di fare la dichiarazione secondo l'articolo 10 e ha di conseguenza perduto la cittadinanza svizzera per perenzione può, entro un termine di dieci anni, presentare una domanda di reintegrazione.

² Il richiedente che ha stretti vincoli con la Svizzera può presentare la domanda anche dopo la scadenza del termine.³⁹

Art. 22⁴⁰

³⁴ Nuovo testo giusta il n. I della L del 23 mar. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU **1991** 1034; FF **1987** III 245).

³⁵ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (Acquisto della cittadinanza delle persone di origine svizzera e tasse), in vigore dal 1° gen. 2006 (RU **2005** 5233; FF **2002** 1736).

³⁶ Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (Acquisto della cittadinanza delle persone di origine svizzera e tasse), in vigore dal 1° gen. 2006 (RU **2005** 5233; FF **2002** 1736).

³⁷ Abrogato(i) dal n. I della L del 23 mar. 1990, con effetto dal 1° gen. 1992 (RU **1991** 1034; FF **1987** III 245).

³⁸ Nuovo testo giusta il n. I della L del 23 mar. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU **1991** 1034; FF **1987** III 245).

³⁹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (Acquisto della cittadinanza delle persone di origine svizzera e tasse), in vigore dal 1° gen. 2006 (RU **2005** 5233; FF **2002** 1736).

⁴⁰ Abrogato dal n. I della L del 23 mar. 1990, con effetto dal 1° gen. 1992 (RU **1991** 1034; FF **1987** III 245).

Svizzeri svincolati dalla loro cittadinanza	Art 23⁴¹ ¹ Chiunque è stato svincolato dalla cittadinanza svizzera può presentare una domanda di reintegrazione dopo un anno di residenza in Svizzera. ² Il richiedente che è stato svincolato dalla cittadinanza svizzera per acquistarne o conservarne un'altra può, se ha stretti vincoli con la Svizzera, presentare la domanda anche se risiede all'estero.⁴²
Effetto	Art 24⁴³ Con la reintegrazione, il richiedente acquista la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale che ha avuto da ultimo.
Competenza	Art. 25⁴⁴ L'Ufficio federale pronuncia sulla reintegrazione; sente prima il Cantone.

c. Naturalizzazione agevolata

Condizioni	Art. 26⁴⁵ ¹ La naturalizzazione agevolata è accordata se il richiedente: a. è integrato in Svizzera; b. si conforma all'ordinamento giuridico svizzero; c. non compromette la sicurezza interna o esterna della Svizzera. ² Se il richiedente non risiede in Svizzera si applicano per analogia le condizioni di cui al capoverso 1.
Coniuge di un cittadino svizzero	Art. 27⁴⁶ ¹ Il coniuge straniero di un cittadino svizzero può presentare una domanda di naturalizzazione agevolata se:

⁴¹ Nuovo testo giusta il n. I della L del 23 mar. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU **1991** 1034; FF **1987** III 245).

⁴² Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (Acquisto della cittadinanza delle persone di origine svizzera e tasse), in vigore dal 1° gen. 2006 (RU **2005** 5233; FF **2002** 1736).

⁴³ Nuovo testo giusta il n. I della L del 23 mar. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU **1991** 1034; FF **1987** III 245).

⁴⁴ Nuovo testo giusta il n. I della L del 23 mar. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU **1991** 1034; FF **1987** III 245).

⁴⁵ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (Acquisto della cittadinanza delle persone di origine svizzera e tasse), in vigore dal 1° gen. 2006 (RU **2005** 5233; FF **2002** 1736).

⁴⁶ Nuovo testo giusta il n. I della L del 23 mar. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU **1991** 1034; FF **1987** III 245).

- a. ha risieduto complessivamente cinque anni in Svizzera;
- b. vi risiede da un anno; e
- c. vive da tre anni in unione coniugale con il cittadino svizzero.

² Il richiedente acquista la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale del coniuge svizzero.

Art. 28⁴⁷

Coniuge di
uno Svizzero
dell'estero

¹ Il coniuge straniero di un cittadino svizzero che vive o è vissuto all'estero può presentare una domanda di naturalizzazione agevolata se:

- a. vive da sei anni in unione coniugale con il cittadino svizzero;
- e
- b. ha vincoli stretti con la Svizzera.

² Il richiedente acquista la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale del coniuge svizzero.

Art. 29

Cittadinanza
svizzera
ammessa per
errore

¹ Lo straniero che è vissuto durante almeno cinque anni ritenendo in buona fede di essere svizzero e come tale è effettivamente stato considerato dall'autorità cantonale o comunale può essere posto al beneficio della naturalizzazione agevolata.

² Di regola, egli acquista con siffatta naturalizzazione la cittadinanza del Cantone responsabile dell'errore; egli acquista simultaneamente l'attinenza comunale determinata da questo Cantone.

³ Se il richiedente ha già prestato servizio militare nell'esercito svizzero, non è fissato termine minimo alcuno.

⁴ I capoversi 1 e 3 si applicano per analogia allo straniero che ha perso la cittadinanza svizzera per annullamento del rapporto di filiazione con il genitore svizzero (art. 8). Egli acquista la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale che possedeva in precedenza.⁴⁸

⁴⁷ Nuovo testo giusta il n. I della L. del 23 mar. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 1034; FF 1987 III 245).

⁴⁸ Introdotto dal n. I della L. del 23 mar. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 1034; FF 1987 III 245).

Art. 30⁴⁹Minorenne
apolide

¹ Il minorenne apolide può presentare una domanda di naturalizzazione agevolata se ha risieduto complessivamente cinque anni in Svizzera, incluso l'anno precedente la domanda.

² Egli acquista la cittadinanza del Cantone e del Comune di residenza.

Art. 31⁵⁰**Art. 31a⁵¹**Figlio di un
genitore
naturalizzato

¹ Il figlio straniero che non è stato incluso nella naturalizzazione di un genitore può presentare una domanda di naturalizzazione agevolata prima del compimento del ventiduesimo anno d'età se ha risieduto complessivamente cinque anni in Svizzera, incluso l'anno precedente la domanda.

² Egli acquista la cittadinanza cantonale e comunale del genitore svizzero.

Art. 31b⁵²Figlio di un
genitore che ha
perso la cittadi-
nanza svizzera

¹ Il figlio straniero che non ha potuto acquistare la cittadinanza svizzera in quanto un genitore l'ha persa prima ch'egli nascesse può, se ha stretti vincoli con la Svizzera, beneficiare della naturalizzazione agevolata.

² Egli acquista la cittadinanza cantonale e comunale che il genitore aveva da ultimo.

Art. 32⁵³

Competenza

L'Ufficio federale pronuncia sulla naturalizzazione agevolata; sente prima il Cantone.

⁴⁹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (Acquisto della cittadinanza delle persone di origine svizzera e tasse), in vigore dal 1° gen. 2006 (RU **2005** 5233; FF **2002** 1736).

⁵⁰ Abrogato dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (Acquisto della cittadinanza delle persone di origine svizzera e tasse), con effetto dal 1° gen. 2006 (RU **2005** 5233; FF **2002** 1736).

⁵¹ Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (Acquisto della cittadinanza delle persone di origine svizzera e tasse), in vigore dal 1° gen. 2006 (RU **2005** 5233; FF **2002** 1736).

⁵² Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (Acquisto della cittadinanza delle persone di origine svizzera e tasse), in vigore dal 1° gen. 2006 (RU **2005** 5233; FF **2002** 1736).

⁵³ Nuovo testo giusta il n. I della L del 23 mar. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU **1991** 1034; FF **1987** III 245).

d. Disposizioni comuni⁵⁴**Art. 33**Estensione ai
figli

I figli minorenni del richiedente sono compresi, di regola, nella sua naturalizzazione o reintegrazione.

Art. 34

Minorenni

¹ La domanda di naturalizzazione o di reintegrazione di minorenni è presentata dal loro rappresentante legale.⁵⁵

² I minorenni di oltre sedici anni devono esprimere per iscritto la loro volontà di acquistare la cittadinanza svizzera.

Art. 35

Maggiore età

Per maggiore e minore età nel senso della presente legge si intendono quelle previste dalla legislazione svizzera (art. 14 Codice civile⁵⁶).

Art. 36Residenza dello
straniero

¹ Per residenza dello straniero nel senso della presente legge s'intende la sua presenza nella Svizzera conformemente alle disposizioni legali in materia di polizia degli stranieri.

² La residenza non è interrotta quando lo straniero soggiorna durante breve tempo all'estero, con l'intenzione di ritornare nella Svizzera.

³ La residenza, invece, cessa di fatto quando lo straniero lascia la Svizzera dopo avere notificato la sua partenza alle autorità di polizia o ha soggiornato effettivamente all'estero durante più di sei mesi.

Art. 37⁵⁷

Inchieste

Le autorità federali possono incaricare l'autorità cantonale di naturalizzazione di svolgere le inchieste necessarie per determinare se il candidato soddisfa le condizioni della naturalizzazione.

⁵⁴ Originario tit. avanti l'art. 32.

⁵⁵ Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. alla LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2011** 725; FF **2006** 6391).

⁵⁶ RS **210**

⁵⁷ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (Acquisto della cittadinanza delle persone di origine svizzera e tasse), in vigore dal 1° gen. 2006 (RU **2005** 5233; FF **2002** 1736).

Art. 38⁵⁸

Tasse

¹ Le autorità federali e le autorità cantonali e comunali possono prelevare, per le loro decisioni, al massimo tasse che coprano le spese procedurali.

² La tassa federale è condonata in caso d'indigenza.

Art 39⁵⁹**Art. 40⁶⁰****Art. 41**

Annullamento

¹ Con il consenso dell'autorità del Cantone d'origine, l'Ufficio federale può annullare la naturalizzazione o la reintegrazione conseguita con dichiarazioni false o in seguito all'occultamento di fatti essenziali.⁶¹

^{1bis} La naturalizzazione o la reintegrazione può essere annullata entro due anni dal giorno in cui l'Ufficio federale è venuto a conoscenza dell'evento giuridicamente rilevante, ma non oltre otto anni dall'acquisto della cittadinanza svizzera. Dopo ogni atto istruttorio comunicato alla persona naturalizzata decorre un nuovo termine di prescrizione di due anni. Durante la procedura di ricorso i termini sono sospesi.⁶²

² Nelle stesse condizioni, la naturalizzazione concessa conformemente agli articoli 12 a 17 può essere parimente annullata dall'autorità cantonale.

³ Salvo esplicita decisione contraria, l'annullamento implica la perdita della cittadinanza svizzera anche per i membri della famiglia che l'hanno acquistata in virtù della decisione annullata.

⁵⁸ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (Acquisto della cittadinanza delle persone di origine svizzera e tasse), in vigore dal 1° gen. 2006 (RU **2005** 5233; FF **2002** 1736).

⁵⁹ Abrogato dal n. I della LF del 14 dic. 1984, con effetto dal 1° lug. 1985 (RU **1985** 420; FF **1984** II 153).

⁶⁰ Abrogato dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (Acquisto della cittadinanza delle persone di origine svizzera e tasse), con effetto dal 1° gen. 2006 (RU **2005** 5233; FF **2002** 1736).

⁶¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2011 (Prolungamento del termine di annullamento), in vigore dal 1° mar. 2011 (RU **2011** 347; FF **2008** 1103 1115).

⁶² Introdotto dal n. I della LF del 25 set. 2011 (Prolungamento del termine di annullamento), in vigore dal 1° mar. 2011 (RU **2011** 347; FF **2008** 1103 1115).

B. Perdita per decisione dell'autorità

a. Svincolo

Art. 42

Domanda
di svincolo
e decisione

¹ Ogni cittadino svizzero è, a domanda, svincolato dalla sua cittadinanza se non risiede in Svizzera e possiede o gli è stata assicurata la cittadinanza di un altro Stato. L'articolo 34 è applicabile per analogia ai minorenni.⁶³

² Lo svincolo è pronunciato dall'autorità del Cantone d'origine.

³ La perdita della cittadinanza cantonale e dell'attinenza comunale, e con ciò la perdita della cittadinanza svizzera, avvengono con la notificazione dell'atto di svincolo.

Art 43⁶⁴

Art. 44

Estensione
ai figli

¹ I figli minorenni posti sotto l'autorità parentale del richiedente sono compresi nel suo svincolo;⁶⁵ i figli di oltre sedici anni non sono tuttavia compresi che qualora vi consentano per iscritto.

² Essi devono parimente risiedere fuori della Svizzera e avere già acquistato o avere la sicurezza di acquistare la cittadinanza di un altro Stato.

Art. 45

Atto di svincolo

¹ Il Cantone d'origine allestisce un atto di svincolo nel quale sono indicate tutte le persone svincolate.

² L'Ufficio federale provvede alla notificazione dell'atto e informa il Cantone dell'avvenuta notificazione.

³ Esso differisce la notificazione fino a quando non appaia certo che la persona svincolata otterrà la cittadinanza straniera che gli è stata promessa.

⁴ Se il luogo di residenza della persona svincolata non è noto, lo svincolo può essere pubblicato sul *Foglio federale*. Siffatta pubblicazione ha gli stessi effetti che la notificazione dell'atto.

⁶³ Nuovo testo giusta il n. I della L del 23 mar. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU **1991** 1034; FF **1987** III 245).

⁶⁴ Abrogato dal n. I della L del 23 mar. 1990, con effetto dal 1° gen. 1992 (RU **1991** 1034; FF **1987** III 245).

⁶⁵ Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. alla LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2011** 725; FF **2006** 6391).

Art. 46

Tassa

¹ I Cantoni possono riscuotere, per l'esame di una domanda di svincolo, una tassa di cancelleria.

² Tuttavia, la notificazione dell'atto di svincolo non può essere fatta dipendere dal pagamento della tassa.

³ L'Ufficio federale non riscuote tassa alcuna per il suo intervento nella procedura di svincolo.⁶⁶

Art. 47

Cittadini di più Cantoni

¹ Se il richiedente è cittadino di più Cantoni, l'autorità di ciascun Cantone d'origine si pronuncia sullo svincolo.

² Gli atti di svincolo dei Cantoni sono notificati tutti insieme.

³ La notificazione di un solo atto di svincolo implica la perdita della cittadinanza svizzera e di tutte le cittadinanze cantonali e le attinenze comunali, anche se, per errore, un Cantone d'origine non si è pronunciato.

b. Revoca**Art. 48**

L'Ufficio federale può, con il consenso dell'autorità del Cantone d'origine, revocare la cittadinanza svizzera, la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale a una persona che possiede anche un'altra cittadinanza, se la sua condotta è di grave pregiudizio agli interessi o alla buona reputazione della Svizzera.

III. Procedura d'accertamento**Art. 49**

¹ In caso di dubbio sulla cittadinanza svizzera, decide d'ufficio o su domanda l'autorità del Cantone del quale la persona ha la cittadinanza che è pure messa in discussione.

² La domanda può essere presentata anche dall'Ufficio federale.

⁶⁶ Nuovo testo giusta il n. II 1 dell'all. alla LF del 22 mar. 2002 concernente l'adeguamento di disposizioni organizzative del diritto federale, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU **2003** 187; FF **2001** 3431).

IV.⁶⁷ Trattamento di dati personali

Art. 49a

Trattamento dei
dati

¹ Per adempiere i suoi compiti conformemente alla presente legge, l'Ufficio federale può trattare dati personali, compresi profili della personalità e dati degni di particolare protezione relativi alle opinioni religiose, alle attività politiche, alla salute, a misure di assistenza sociale e a perseguimenti e sanzioni amministrativi e penali. A tale scopo gestisce un sistema d'informazione elettronico.

² Il Consiglio federale emana disposizioni d'esecuzione concernenti:

- a. l'organizzazione e la gestione del sistema d'informazione;
- b. l'accesso ai dati;
- c. il diritto di trattamento;
- d. la durata di conservazione dei dati;
- e. l'archiviazione e l'eliminazione dei dati;
- f. la sicurezza dei dati.

Art. 49b

Comunicazione
dei dati

¹ Su richiesta e in singoli casi, l'Ufficio federale può comunicare alle autorità federali, cantonali e comunali che svolgono compiti legati all'acquisto e alla perdita della cittadinanza svizzera tutti i dati necessari per adempiere tali compiti.

² Rende accessibili per il Tribunale amministrativo federale, mediante procedura di richiamo, i dati personali necessari all'istruzione dei ricorsi. Il Consiglio federale disciplina il volume di tali dati.⁶⁸

⁶⁷ Introdotto dal n. IV 1 della LF del 24 mar. 2000 concernente l'istituzione e l'adeguamento di basi legali per il trattamento di dati personali, in vigore dal 1° set. 2000 (RU **2000** 1891; FF **1999** 7979).

⁶⁸ Nuovo testo giusta il n. II 2 della LF del 20 mar. 2008 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU **2008** 3437; FF **2007** 5575).

V. Rimedi giuridici⁶⁹

Art. 50⁷⁰

Ricorso dinanzi
a un tribunale
cantonale

I Cantoni istituiscono autorità giudiziarie che decidono in ultima istanza cantonale sui ricorsi contro le decisioni di rifiuto della naturalizzazione ordinaria.

Art. 51⁷¹

Ricorsi a livello
federale⁷²

¹ I ricorsi contro le decisioni cantonali di ultima istanza e contro le decisioni delle autorità amministrative della Confederazione sono disciplinati dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.

² Sono parimenti legittimati a ricorrere i Cantoni e i Comuni direttamente interessati.⁷³

³ ...⁷⁴

Art. 52 e 53⁷⁵

VI.⁷⁶ Disposizioni finali e transitorie

Art. 54

Esenzione

¹ Il Consiglio federale è incaricato di eseguire la presente legge.

² Esso è autorizzato a emanare norme concernenti i documenti di legittimazione per i cittadini svizzeri.

⁶⁹ Nuovo testo giusta il n. I della L del 23 mar. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU **1991** 1034; FF **1987** III 245). Originario IV.

⁷⁰ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 2007 (Procedura nel Cantone/Ricorso dinanzi a un tribunale cantonale), in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 5911; FF **2005** 6177 6331).

⁷¹ Nuovo testo giusta il n. I della L del 23 mar. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU **1991** 1034; FF **1987** III 245).

⁷² Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 2007 (Procedura nel Cantone/Ricorso dinanzi a un tribunale cantonale), in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 5911; FF **2005** 6177 6331).

⁷³ Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla legge del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 2197 1069; FF **2001** 3764).

⁷⁴ Abrogato dal n. 2 dell'all. alla legge del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 2197 1069; FF **2001** 3764).

⁷⁵ Abrogati dal n. I della L del 23 mar. 1990, con effetto dal 1° gen. 1992 (RU **1991** 1034; FF **1987** III 245).

⁷⁶ Originario V.

Art. 55

Abrogazione di disposizioni

Tutte le disposizioni contrarie alla presente legge sono abrogate, in particolare:

la legge federale del 3 dicembre 1850⁷⁷ sui privi di patria;

la legge federale del 25 giugno 1903⁷⁸ sull'acquisto della cittadinanza svizzera e sulla rinuncia alla stessa.

Art. 56⁷⁹**Art. 57**⁸⁰

Irretroattività

L'acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera sono retti dal diritto vigente nel momento in cui è avvenuto il fatto determinante. Sono salvi gli articoli seguenti.

Art. 57a⁸¹**Art. 57b**⁸²

Annullamento del matrimonio di una svizzera per matrimonio

¹ La donna che ha acquistato la cittadinanza svizzera per matrimonio secondo l'articolo 3 capoverso 1 della presente legge nel tenore del 29 settembre 1952⁸³ conserva la cittadinanza svizzera dopo l'annullamento del matrimonio se al momento della celebrazione era in buona fede.

² I figli nati da un matrimonio dichiarato nullo rimangono cittadini svizzeri anche se i genitori avevano contratto matrimonio in malafede.

Art. 58⁸⁴

Reintegrazione di ex svizzere

¹ La donna che, prima dell'entrata in vigore della modifica del 3 ottobre 2003⁸⁵ della presente legge, ha perso la cittadinanza svizzera

⁷⁷ [CS 1 95]

⁷⁸ [CS 1 97]

⁷⁹ Abrogato dal n. II 2 della LF del 20 mar. 2008 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU **2008** 3437; FF **2007** 5575).

⁸⁰ Nuovo testo giusta il n. I della L del 23 mar. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU **1991** 1034; FF **1987** III 245).

⁸¹ Introdotto dal n. I della L del 23 mar. 1990 (RU **1991** 1034; FF **1987** III 245).

Abrogato dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (Acquisto della cittadinanza delle persone di origine svizzera e tasse), con effetto dal 1° gen. 2006 (RU **2005** 5233; FF **2002** 1736).

⁸² Introdotto dal n. I della L del 23 mar. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU **1991** 1034; FF **1987** III 245).

⁸³ Art. 3 cpv. 1 nel tenore del 29 set. 1952: «La donna straniera acquista la cittadinanza svizzera per il fatto del suo matrimonio con un cittadino svizzero.»

⁸⁴ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (Acquisto della cittadinanza delle persone di origine svizzera e tasse), in vigore dal 1° gen. 2006 (RU **2005** 5233; FF **2002** 1736).

⁸⁵ Prima del 1° gen. 2006 (RU **2005** 5233).

per matrimonio o per inclusione nello svincolo del marito può presentare una domanda di reintegrazione.

² Si applicano per analogia gli articoli 18, 24, 25 e 33–41.

Art. 58^a⁸⁶

Naturalizzazione
agevolata dei
figli di svizzere

¹ Il figlio straniero nato innanzi il 1° luglio 1985 e la cui madre possedeva la cittadinanza svizzera al momento o prima del parto può, se ha stretti vincoli con la Svizzera, presentare una domanda di naturalizzazione agevolata.

² Egli acquista la cittadinanza cantonale e comunale che la madre ha o aveva da ultimo, e con ciò la cittadinanza svizzera.

³ Se il figlio ha a sua volta figli che hanno stretti vincoli con la Svizzera, questi possono anch'essi presentare una domanda di naturalizzazione agevolata.

⁴ Si applicano per analogia gli articoli 26 e 32–41.

Art. 58^b⁸⁷

Art. 58^c⁸⁸

Naturalizzazione
agevolata del
figlio di padre
svizzero

¹ Il figlio di padre svizzero, se adempie le condizioni di cui all'articolo 1 capoverso 2 ed è nato prima dell'entrata in vigore della modifica del 3 ottobre 2003⁸⁹ della presente legge, può presentare una domanda di naturalizzazione agevolata prima del compimento del ventiduesimo anno d'età.

² Compiuti i ventidue anni, può presentare una domanda di naturalizzazione agevolata se ha stretti vincoli con la Svizzera.

³ Si applicano per analogia gli articoli 26 e 32–41.

⁸⁶ Introdotto dal n. I della L del 23 mar. 1990 (RU **1991** 1034; FF **1987** III 245). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (Acquisto della cittadinanza delle persone di origine svizzera e tasse), in vigore dal 1° gen. 2006 (RU **2005** 5233; FF **2002** 1736).

⁸⁷ Introdotto dal n. I della L del 23 mar. 1990 (RU **1991** 1034; FF **1987** III 245). Abrogato dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (Acquisto della cittadinanza delle persone di origine svizzera e tasse), con effetto dal 1° gen. 2006 (RU **2005** 5233; FF **2002** 1736).

⁸⁸ Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (Acquisto della cittadinanza delle persone di origine svizzera e tasse), in vigore dal 1° gen. 2006 (RU **2005** 5233; FF **2002** 1736).

⁸⁹ Prima del 1° gen. 2006 (RU **2005** 5233).

Art. 59

Entrata in vigore Il Consiglio federale fissa l'entrata in vigore della presente legge.

Data dell'entrata in vigore: 1° gennaio 1953⁹⁰

⁹⁰ DCF del 30 dic. 1952.

